



COMUNE DI SAN VENANZO

PROVINCIA DI TERNI

AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio di Polizia Locale

Prot. 2018/895

San Venanzo (Tr), li 9 FEB. 2018

ORDINANZA N. 5/18

Oggetto: istituzione del divieto di sosta in Ripalvella Centro.

IL SINDACO

- Preso atto che la strada comunale che consente di raggiungere il centro abitato della Frazione di Ripalvella, ex S.P. 109, è per morfologia particolarmente stretta nel tratto che si estende a partire da ml 200 ca. dopo il cartello di “inizio centro abitato” per i successivi 150 ml circa, fino all’intersezione con la strada comunale che conduce a Montecastello di Vibio;
- Preso atto, altresì, che la carreggiata si allarga nel tratto successivo in direzione della chiesa, e sono previsti dei posti auto sul lato destro della carreggiata (procedendo nella medesima direzione);
- Considerato che è abitudine della popolazione residente in Ripalvella lasciare le proprie vetture in sosta lungo la carreggiata di fronte alle proprie abitazioni, spesso anche invadendo la sede stradale e in entrambi i lati della medesima;
- Rilevato che la predetta abitudine, oltre che di disordine e pericolo, risulta fonte di disagio e difficoltà in particolare per i mezzi in servizio pubblico di linea i quali, viste le dimensioni, trovano sovente difficoltà a transitare e raggiungere la piazza del paese ove è prevista la fermata dei medesimi;
- Ritenuto, pertanto, che si renda necessario istituire il divieto di sosta ordinario (dalle ore 8 alle ore 20) nel centro abitato di Ripalvella, nei tratti di strada identificati come segue:
 - a) lato sinistro della strada comunale (procedendo in direzione della chiesa): divieto di sosta da da ml 200 ca. dopo il cartello di “inizio centro abitato” fino all’inizio della piazza antistante la chiesa, per ml 300 ca.;
 - b) lato destro della strada comunale (procedendo in direzione della chiesa): divieto di sosta da da ml 200 ca. dopo il cartello di “inizio centro abitato” per i successivi 150 ml circa, fino all’intersezione con la strada comunale che conduce a Montecastello di Vibio (tratto di strada ove la sosta sarà, pertanto, vietata in entrambi i lati della carreggiata);
- Ritenuto, altresì, di dover mantenere vigenti tutte le altre norme del Codice della Strada applicabili nel tratto di strada oggetto del presente atto;
- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 30.1.2018 avente ad oggetto l’introduzione delle limitazioni alla sosta come sopra descritte;
- Visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 recante norme relative al “Nuovo Codice della Strada” e il relativo regolamento di esecuzione e attuazione emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 485, e successive modifiche ed integrazioni;
- Visti la Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 18.6.2014, ed il provvedimento del Sindaco di questo Comune n. 124 del 2.1.2018, con il quale è stata riservata al Sindaco stesso la competenza in materia di viabilità e Codice della Strada;
- Visto il D. Lgs. 267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

- Preso atto del parere espresso in merito dall'Amministrazione Comunale,

ORDINA

1. Di istituire il divieto di sosta ordinario (dalle ore 8 alle ore 20) nel centro abitato di Ripalvella, nei tratti di strada identificati come segue:
 - a) lato sinistro della strada comunale (procedendo in direzione della chiesa): divieto di sosta da da ml 200 ca. dopo il cartello di "inizio centro abitato" fino all'inizio della piazza antistante la chiesa, per ml 300 ca.;
 - b) lato destro della strada comunale (procedendo in direzione della chiesa): divieto di sosta da da ml 200 ca. dopo il cartello di "inizio centro abitato" per i successivi 150 ml circa, fino all'intersezione con la strada comunale che conduce a Montecastello di Vibio (tratto di strada ove la sosta sarà, pertanto, vietata in entrambi i lati della carreggiata);
2. Di mantenere vigenti tutte le altre norme del Codice della Strada applicabili nel tratto di strada oggetto del presente atto.

DISPONE

- di dare mandato all'Ufficio Tecnico Comunale ed all'Ufficio di Polizia Locale di predisporre la segnaletica necessaria all'attuazione della presente Ordinanza e di vigilare sul rispetto di quanto in essa prescritto;
- che venga data massima diffusione alle presente Ordinanza.

RENDE NOTO

- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR dell'Umbria entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del presente provvedimento, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. del 16.12.92 n. 495 e s.m.i.;
- che a norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, responsabile del procedimento è il Sindaco;
- per le trasgressioni saranno applicate le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada e ss. mm. ii.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

INCARICA

l'Ufficio di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

Il Sindaco
Mario Marinelli
